

IL PENALE collana a cura di **FRANCESCO CLEMENTI**
diritto penale **FCLO4**

CLAUDIA CHINELLATO

LA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-97916-57-4

IL PENALE

collana a cura di **FRANCESCO CLEMENTI**

diritto penale

FCLO4

CLAUDIA CHINELLATO

la tutela penale degli animali

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-97916-57-4



fax: 049 9710328 email: info@exeo.it sito internet: www.exeo.it

Copyright © 2013 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati.

È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 174-*bis* e 174-*ter* della legge 633/1941.

edizione: maggio 2013 | prezzo: € 30,00

autore: CLAUDIA CHINELLATO, laureata in giurisprudenza, educatore cinofilo

collana: IL PENALE, a cura di Francesco Clementi – numero in collana: 1

materia: diritto penale

tipologia: studi applicati | formato: digitale pdf

codice prodotto: FCLO4 | ISBN: 978-88-97916-57-4

editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698

c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa:
via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso
la sede operativa.

professionisti

pubblica amministrazione

Abstract

L'opera riporta l'evoluzione normativa in materia di maltrattamento animale fino alla più recente ed innovativa legge 189 del 2004. Vengono analizzati dettagliatamente i diversi ambiti in cui gli animali hanno bisogno di tutela: allevamento e uccisione di animali da pelliccia, manifestazioni e spettacoli culturali o religiosi, combattimenti e competizioni vietate, sperimentazione sugli animali, attività venatoria e pesca, allevamento, trasporto e macellazione per fini alimentari e animali d'affezione.

Descrizione

L'opera riporta l'evoluzione normativa in materia di maltrattamento animale fino alla più recente ed innovativa legge 189 del 2004. Vengono analizzati dettagliatamente i diversi ambiti in cui gli animali hanno bisogno di tutela: allevamento e uccisione di animali da pelliccia, manifestazioni e spettacoli culturali o religiosi, combattimenti e competizioni vietate, sperimentazione sugli animali, attività venatoria e pesca, allevamento, trasporto e macellazione per fini alimentari e animali d'affezione.

Per ogni singolo ambito vengono confrontate le norme attualmente vigenti con la legge 189 rilevandone spesso i contrasti, ritenuti ormai decisamente anacronistici. Si descrive l'animale come un essere senziente e capace di provare dolore portando in evidenza le norme, anche europee, che lo considerano sotto questo aspetto e lo tutelano anche dal punto di vista emotivo e non più solo fisico.

Sono descritti i vari tipi di maltrattamento a cui gli animali possono essere sottoposti affrontando il maltrattamento fisico, quello emotivo e anche quello genetico e come anche la stessa giurisprudenza si sia evoluta negli anni giudicando reato ciò che

prima non aveva assolutamente alcun rilievo dal punto di vista penale.

L'opera sottolinea inoltre come le deroghe previste dalla stessa legge 189, non rispecchino più il pensiero collettivo diffusosi negli ultimi anni. Gli stessi dati ISTAT forniscono una diminuzione del numero dei cacciatori e una crescita quasi esponenziale del numero di persone che prediligono una dieta vegetariana.

Le tesi presentate nell'opera sono supportate dalle opinioni di esperti, veterinari ed appartenenti ad associazioni animaliste oltre a recentissime proposte normative che sottolineano come anche il pensiero politico stia subendo un mutamento in questa materia.

*la grandezza di una nazione e il suo progresso morale
si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali*

Mahatma Gandhi

SOMMARIO

INTRODUZIONE	8
CAP. I - ANIMALI E MALTRATTAMENTO	15
CAP. II - CONFEZIONAMENTO DI PELLICCE	38
CAP. III - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	50
CAP. IV - COMBATTIMENTI E COMPETIZIONI.....	66
CAP. V - SPERIMENTAZIONE	87
CAP. VI - ATTIVITÀ VENATORIA E PESCA	111
CAP. VII - ALLEVAMENTO, TRASPORTO E MACELLAZIONE.....	124
CAP. VIII - ANIMALI D’AFFEZIONE.....	156
CONCLUSIONI	186
APPENDICE NORMATIVA.....	190
BIBLIOGRAFIA	228
SITOGRAFIA	231
GIURISPRUDENZA.....	233

INTRODUZIONE

«Le sensazioni e le varie facoltà ed emozioni, quali l'amore, la memoria, l'attenzione, la curiosità, l'imitazione, la ragione, ecc. di cui tanto si vanta l'uomo, sono rintracciabili in forma incipiente e talora perfino sviluppata anche negli animali»¹. Queste parole sono di Charles Darwin² che associò agli animali caratteristiche tipiche umane come amore e ragione. Si inizia a guardare l'animale non più solo come uno strumento di lavoro usato dall'uomo, ma come essere vivente, un soggetto, e in quanto tale meritevole di tutela.

Il primo ad occuparsi dei diritti degli animali fu Giuseppe Garibaldi³ che, nell'aprile del 1871, a Torino, costituì la «Società protettrice degli animali contro i mali trattamenti che subiscono dai guardiani e dai conducenti»⁴. Si parlava di “mali trattamenti” inferti da persone che avrebbero dovuto prendersi cura di loro. Guardiani e conducenti che oggi possiamo chiamare “proprietari” e che a distanza di più di cent'anni sono probabilmente ancora i primi soggetti dai quali l'animale deve essere tutelato.

Una seconda società, la Società romana per la protezione degli animali, nata nel 1874, fu trasformata in ente morale e posta sotto il patrocinio del Re e della Regina nel gennaio del 1906.

In Italia, già nel Codice Zanardelli⁵ venne inserito un articolo, il 491, che proibiva esplicitamente atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali recitando: «chiunque incrudelisce verso gli animali o, senza necessità, li maltratta o li costringe a fatiche

¹ DARWIN C., *L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali*, Torino, 1999, 278.

² Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 1809 – Londra, 1882). Naturalista, geologo e agronomo inglese, celebre per aver formulato la teoria dell'evoluzione delle specie animali e vegetali.

³ Giuseppe Garibaldi (Nizza, 1807 – Isola di Caprera, 1882). Generale, condottiero e patriota italiano. Considerato una delle figure fondamentali del Risorgimento italiano.

⁴ TAVANO F., *I diritti degli animali*, Milano, 2003, 11

⁵ Codice Zanardelli: codice penale in vigore dal 1890 al 1930.

manifestatamente eccessive è punito [...]. Alla stessa pena soggiace anche colui il quale anche per il solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo»⁶.

Si faceva già riferimento ad alcuni concetti chiave quali la crudeltà del comportamento umano, l'assenza di necessità, lo svolgersi dei fatti in luogo pubblico e la reazione di "ribrezzo" suscitata dai maltrattamenti medesimi⁷.

Lo stesso articolo fu poi ripreso dalla legge n. 611 del 1913⁸, concernente provvedimenti per la protezione degli animali, che all'art. 1 prevedeva precise fattispecie di reato: gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali non più idonei a lavorare a causa di «vecchiezza, ferite o malattie», l'abbandono, i giochi che comportino strazio per gli animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli⁹ e le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

Gli animali ricevettero tutela anche nel codice Rocco¹⁰: collocato tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume troviamo infatti l'art. 727 (articolo che riprende in termini quasi identici l'art. 491 del codice del 1890) che ha costituito, con l'art. 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), un punto di riferimento per la difesa giuridica degli animali per molti anni.

Nell'accezione tradizionale dell'art. 727, si riteneva che la contravvenzione fosse da riferirsi soltanto a quegli animali nei confronti dei quali l'uomo provasse sentimenti di pietà e di compassione, ma la raggiunta consapevolezza che ogni animale sia capace di percepire dolore, portò ad una nuova formulazione del

⁶ Questa disposizione risulta peraltro influenzata da quanto previsto dal codice del Granducato di Toscana del 1856 e dal Codice Sardo del 1859, nei quali però erano perseguiti atti crudeli commessi nei confronti di animali domestici.

⁷ ACCIARINI M. C., *Facciamo il punto sulle leggi che riguardano gli animali*, in ACCIARINI M. C. - FASSONE E. - SANTOLOCI M. - ZANCLA E. - TROIANO C. - FELICETTI G., *Animali: i loro diritti i nostri doveri*, Milano, 2004, 13 ss.

⁸ Legge 12 giugno 1913, n. 611, in G.U. del 2 luglio 1913, n. 153.

⁹ L'accecamento degli uccelli era una pratica utilizzata per la cattura di altri uccelli, cardellini in prevalenza; l'esca veniva accecata per intensificare il suo canto e richiamare così un maggior numero di uccelli.

¹⁰ Codice Rocco: codice penale in vigore dal 1930.

medesimo articolo attraverso la legge n. 473 del 1993¹¹ (nuove norme contro il maltrattamento degli animali). Legge che però aveva lasciato immutato l'oggetto di tutela, il quale continuava ad essere il sentimento di pietà e compassione che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà ed ingiustificate sofferenze¹².

Era punito «chiunque incrudelisse verso gli animali senza necessità o li sottoponesse a strazio o sevizie o a comportamenti o a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adoperasse in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detenesse in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandonasse animali domestici o che avessero acquisito abitudini della cattività». Soggiaceva, inoltre, a pena «chiunque organizzasse o partecipasse a spettacoli o manifestazioni che comportassero strazio o sevizie per gli animali».

Costituiva aggravante «se il fatto era commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione, o di uno spettacolo di animali, o se causava la morte dell'animale».

Ratio dell'incriminazione era la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali e di promuovere l'educazione civile, evitando esempi di crudeltà che abitano l'uomo alla durezza e all'insensibilità per il dolore altrui¹³.

In sintesi questa nuova formulazione dell'art. 727 prevedeva un divieto di maltrattamento generico, l'impossibilità di utilizzare gli animali in giochi, spettacoli, lavori, che non fossero idonei alla natura degli animali stessi, valutata anche secondo le loro caratteristiche etologiche¹⁴, la detenzione non idonea determinata

¹¹ Legge 22 novembre 1993, n. 473, in G.U. del 26 novembre 1993, n. 278.

¹² COCCO G. – AMBROSETTI E. M., *I reati contro le persone: vita, incolumità personale e pubblica, libertà, onore, moralità pubblica e buon costume, famiglia, sentimento religioso, per i defunti e per gli animali: manuale di diritto penale, parte speciale*, Padova, 2007, 619.

¹³ ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. 1, Milano, 2002, 588.

¹⁴ Le caratteristiche etologiche sono gli atteggiamenti degli animali nei luoghi in cui vivono.

anch'essa in relazione alla natura dell'animale, l'abbandono di animali domestici o che avessero acquisito l'abitudine alla cattività, ed era altresì punito chi organizzava o partecipava a spettacoli o a manifestazioni che comportassero strazio o sevizie per gli animali.

Il punto debole di questa norma era rappresentato dal fatto che si trattava di una contravvenzione, motivo per il quale tutte le sanzioni rientravano nell'ipotesi dell'ammenda, che permetteva di evitare il processo mediante il pagamento di una somma di denaro¹⁵.

È fondamentale ricordare, per tracciare in maniera precisa l'evoluzione normativa concernente i diritti degli animali, un importante documento denominato «Dichiarazione universale dei diritti degli animali» proclamato solennemente a Parigi dall'UNESCO¹⁶, il 15 ottobre 1978¹⁷. In esso vengono sanciti diritti come quello al rispetto per ogni animale e quello di non provare dolore o angoscia; ma vi sono altresì presenti dei doveri per l'uomo: non sterminare gli altri animali o sfruttarli, ma anzi offrire loro le cure e la protezione di cui necessitano.

Seguendo un pensiero che si stava diffondendo in Italia (come per altro in altri Paesi europei), all'inizio del 2003, furono presentate due proposte di legge (n. 3591 e n. 3666) per la revisione dell'art. 9 Cost.¹⁸, al fine di inserire gli animali tra le entità cui la Repubblica deve garantire speciale tutela.

Secondo queste due proposte l'art. 9 sarebbe così stato rispettivamente modificato: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica; tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione. Riconosce l'ecosistema come bene inviolabile della Nazione e del pianeta, appartenente a tutto il

¹⁵ ACCIARINI M. C., *Facciamo il punto sulle leggi che riguardano gli animali*, in ACCIARINI M. C. - FASSONE E. - SANTOLOCI M. - ZANCLA E. - TROIANO C. - FELICETTI G., *Animali*, cit., 21.

¹⁶ UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Fondata dalle Nazioni Unite il 16 novembre 1945.

¹⁷ Per il testo integrale della «dichiarazione universale dei diritti degli animali» www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=226&area=sanitaAnimale&menu=benessere

¹⁸ Art. 9 Cost. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

genere umano, e ne incentiva la protezione dalle alterazioni e dalle contaminazioni ambientali. Garantisce il rispetto degli animali e delle biodiversità» e «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica: tutela il paesaggio, la dignità degli animali e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

La citazione del “rispetto” o della “dignità” degli animali avrebbe senza dubbio rappresentato un progresso significativo rispetto al dettato attuale¹⁹.

Perché venissero sanciti in modo analitico i limiti del rapporto uomo-animale e perché le distorsioni di tale equilibrio venissero punite con maggior severità, si dovette attendere il 2004, anno in cui il legislatore promulgò la legge n. 189 intitolata «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»²⁰.

Il nuovo testo legislativo, ha introdotto nel secondo libro del codice penale un nuovo titolo sanzionatorio (titolo IX *bis*, rubricato «Dei delitti contro il sentimento degli animali») che comprende quattro nuove norme incriminatrici: delitto di uccisione di animali (art. 544 *bis*), di maltrattamento di animali (art. 544 *ter*), di spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544 *quater*) e di divieto di combattimenti tra animali (art. 544 *quinquies*). In sostanza, le fattispecie che prima erano contravvenzioni (contenute nel solo art. 727) ora sono diventate delitti, con conseguente inasprimento delle pene e allungamento dei tempi di prescrizione²¹.

Il comma 3 dell'art.1 della legge 189 ha inoltre sostituito lo stesso art. 727 che ora è il seguente «Abbandono di animali. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito [...]. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

¹⁹ POCAR V., *Una nuova sensibilità per la tutela degli animali*, in Cass. Pen. 2006, 2227.

²⁰ Legge 20 luglio 2004, n. 189, in G.U. del 31 luglio 2004, n. 178.

²¹ COCCO G. - AMBROSETTI E. M., *I reati contro le persone*, cit., 620.

Tale legge crea poi ex novo, tre nuove ipotesi di reato dirette a reprimere il crescente fenomeno dei combattimenti clandestini tra animali e l'organizzazione di manifestazioni dedite specificamente alla commissione di reati nella *subiecta* materia. È stato inoltre introdotto un illecito contravvenzionale (che non è stato inserito nel codice penale) per chi utilizza a fini commerciali pelli e pellicce di cane e di gatto (art. 2 L. 189/2004).

La legge prevede altresì espressamente una causa di non punibilità inserita nelle disp. att. per mezzo dell'art. 19 *ter* che prevede: «Leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente». Si parla quindi di comportamenti accettati in quanto riconosciuti da leggi speciali e di manifestazioni in cui la presenza di animali è consentita perché autorizzate dalle Regioni.

Questa norma esplicita la chiara volontà del legislatore di promuovere un nuovo sentimento verso gli animali, i quali vengono ora tutelati in via diretta e non più mediata, abbandonando l'impostazione originale del codice Rocco che considerava l'animale solo come una cosa²².

Ma le disposizioni che si occupano di tutelare gli animali non si esauriscono qui: il recentissimo Trattato di Lisbona²³, ratificato dall'Italia il 31 luglio 2008²⁴, comprende il Protocollo sulla protezione e benessere degli animali inizialmente allegato al

²² COCCO G. – AMBROSETTI E. M., *I reati contro le persone*, cit., 620.

²³ Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 dai 27 Paesi Membri dell'Unione Europea, entrato in vigore l'1 gennaio 2010.

²⁴ Legge 2 agosto 2008, n. 130, in G.U. dell'8 agosto 2008, n. 185 Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.

Trattato di Amsterdam (1997): «Nel formulare e implementare le politiche sull'agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca, l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali»²⁵. Questo articolo apporta un'importante svolta perché per la prima volta gli animali vengono riconosciuti "esseri senzienti", da non considerare alla stregua di oggetti o prodotti; ed inoltre si parla di necessità, per l'Unione Europea e per gli Stati Membri, di fare attenzione al benessere animale.

Nonostante questo sia solo un provvedimento avente applicazione generale, il quale quindi non garantisce che il benessere animale venga preso sistematicamente in considerazione, potrà sicuramente facilitare il compito di organizzazioni che si occupano di questo argomento.

§§

²⁵ Articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sotto il Titolo II «provvedimenti aventi applicazione generale».

CAPITOLO I

ANIMALI E MALTRATTAMENTO

La maggior parte delle filosofie orientali (Buddhismo e Induismo per fare degli esempi) considerano uomo, animale e natura come parti di un tutto armonico in cui ogni unità è fondamentale per lo sviluppo delle altre. In quest'ottica gli animali non sono mezzi a disposizione dell'uomo, ma soggetti da proteggere in quanto componente necessaria dell'armonia del creato²⁶.

Nei paesi occidentali, riconoscere un bagaglio di diritti ai non umani costituisce una grande innovazione in quanto «una cosa è dire che è sbagliato trattare gli animali con crudeltà, un'altra che gli animali hanno dei diritti»²⁷; si può ormai affermare che un generale sentimento di compassione e rispetto nei confronti degli animali sia stato acquisito, ma è difficile che tale sentimento si traduca in un'applicazione estensiva ai non umani del concetto di diritto²⁸.

Ma in sostanza di quali diritti si parla? Prima della comparsa dell'uomo sulla terra non si può dire che gli animali avessero diritti. Nei confronti di chi avrebbero potuto averli? Non certo dei loro simili. Con la comparsa dell'uomo invece ha senso porsi la questione se anche gli animali non umani abbiano diritti²⁹.

Avendo gli animali caratteristiche comuni a quelle umane³⁰, sono portatori di analoghi interessi e per questa ragione a loro deve essere riconosciuto il medesimo trattamento, ovvero il diritto alla tutela di tali interessi, con la stessa ampiezza e le stesse limitazioni

²⁶ RESCIGNO F., *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, 26.

²⁷ PASSMORE J., *La nostra responsabilità per la natura*, Milano, 1986, 125.

²⁸ RESCIGNO F., *I diritti degli animali*, cit., 106.

²⁹ VIOLA F., *Tra giustizia e diritti*, in GALLEN L. – VIOLA F. – CONIGLIARO F., *Animali e persone: ripensare i diritti*, Milano, 2003, 69.

³⁰ Per la contiguità biologica tra la specie umana e le altre specie animali rimando in particolare a DARWIN C., *L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali*, Torino, 1999; LORENZ K., *L'anello di Re Salomone*, Milano, 1967.